



Comuni di:

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell'Emilia

Pianoro

Unione dei Comuni Savena-Idice

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER L’UNIONE ED I COMUNI ASSOCIATI DI LOIANO, MONGHIDORO,
MONTERENZIO, OZZANO DELL’EMILIA E PIANORO.**

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato regola l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Unione dei Comuni Savena – Idice e di tutti i Comuni associati ed i Comuni associati di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP.

ART. 2

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il presente servizio avrà durata di due anni, con decorrenza dal 1/01/2022 ovvero dall'aggiudicazione del servizio, con possibilità di ripetizione per una durata massima pari a quella iniziale. Si prevede la facoltà di eventuale proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a sei mesi, nelle more dell'espletamento di un nuovo procedimento di gara, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche.

Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005.

ART. 3

PRESTAZIONI RICHIESTE

Il Broker si impegna a fornire all'Unione e a tutti i Comuni associati con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa, ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

1. Analisi dei rischi attinenti a tutti i settori di attività di competenza dell'Unione e dei Comuni, predisponendo uno studio di valutazione e di fattibilità delle esposizioni effettive e probabili in linea con le previsioni normative e giurisprudenziali ai fini di acquisire le migliori coperture presenti sul mercato assicurativo;
2. Analisi dei contratti assicurativi in essere, anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, ai fini dell'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento all'ottimizzazione dei costi a carico degli enti, anche con l'eventuale proposta di revisione e/o risoluzione di tali contratti;
3. Formazione e aggiornamento del personale coinvolto nei contratti assicurativi in qualità di soggetto assicurato e di gestore della spesa assicurativa con particolare attenzione sulle conseguenze economiche e sugli aspetti di responsabilità anche con riferimento alla predisposizione delle relazioni tecniche da inoltrare alle Compagnie;
4. Assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte) e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio;
5. Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo;

6. Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi in essere e dei relativi adempimenti contrattuali. In particolare il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti. Il broker provvederà alla trasmissione dei premi, con l'indicazione del CIG corrispondente, versati dagli enti interessati alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire agli enti interessati la continuità della copertura assicurativa prevista dai differenti contratti assicurativi;
7. Assistenza tecnica e gestione dei sinistri, sia quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiante sia di danneggiato, e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto (gestione dei sinistri attivi e passivi);
8. Per i danni che gli enti subiscono per responsabilità di terzi, il Broker è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di uno o più legali scelti discrezionalmente dallo stesso Broker fra i legali di propria fiducia. L'onere di spesa per detta assistenza legale non farà carico all'ente interessato. Qualora la compagnia di Assicurazioni della controparte, al momento del risarcimento del danno, corrisponda all'ente interessato anche l'onorario del patrocinatore legale, in aggiunta al risarcimento spettante, l'Ente interessato, dietro presentazione di regolari fatture intestate allo stesso da parte del patrocinatore legale, provvederà al loro pagamento;
9. Gestione dei sinistri attivi: il Broker si farà carico di dare alle strutture degli enti, a ciò specificamente proposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione.
10. Assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso gli enti ,consistenti:
 - a. nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
 - b. nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
 - c. nell'analisi dei sinistri non risarciti agli enti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
11. Eventuali strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri;
12. Individuazione di un responsabile/referente del servizio, iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari di cui al D. Lgs. n. 209/2005, cui riferirsi per qualsiasi problematica di assistenza assicurativa nei confronti degli enti; avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Prima dell'inizio del servizio, il broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile del servizio e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte degli enti in caso di urgenza. Dovrà essere individuato, inoltre, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà, comunque, possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. In ogni caso dovrà essere data risposta in giornata a questi posti con carattere di urgenze ed entro 5 giorni per i restanti.
13. Presentazione di un **riepilogo semestrale** relativo alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati, e/o archiviati senza seguito;

14. Rapporto annuale sullo stato delle polizze, con indicazione di dettaglio sull'andamento del pacchetto assicurativo dell'ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, di eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;
15. Analisi preliminare dei rischi in capo ai dirigenti e/o funzionari, dipendenti e delle relative coperture assicurative gravanti sugli enti;

16. Assistenza in ogni situazione e problematica emergente avente carattere assicurativo.

Il progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, ed inserito all'interno dell'offerta tecnica, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto, con piena efficacia obbligatoria.

La struttura organizzativa dedicata sarà quella indicata nell'offerta tecnica e dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici degli Enti né potrà impegnare in alcun modo gli stessi, se non preventivamente autorizzato, ai quali resta quindi ogni potere decisionale.

L'aggiudicatario del servizio, se diverso dall'attuale broker, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice civile e secondo i principi generali in materia.

Alla scadenza naturale del contratto e nelle ipotesi di recesso e di risoluzione, il broker si impegna alla prosecuzione dell'attività, per un massimo di 180 giorni, fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con gli enti per i quali è stato prestato il servizio.

ART. 4 **CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ED IMPORTO STIMATO**

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato non comporta per i committenti alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'attività del broker sarà remunerata in base alla normativa vigente e resterà a carico delle compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi, sotto forma di provvigioni percentuali (offerte in sede di gara per l'intera durata del contratto) applicate ai premi corrisposti.

Il valore stimato del presente appalto è quantificato in **euro 61.550,36** per due anni, **euro 123.100,7** per il rinnovo, oltre proroga di sei mesi di **euro 15.387,59** per il **complessivo importo di euro 138.488,3**.

L'importo è determinato applicando ai premi netti dei contratti che si presume di stipulare a decorrere dal 01/01/2021 ovvero dalla data di aggiudicazione se successiva la percentuale di provvigione attuale moltiplicato per i 4 anni di durata massima contrattuale oltre i sei mesi di proroga.

A titolo informativo, si precisa che le polizze attualmente stipulate dagli enti sono le seguenti:

POLIZZA	ENTI	COMPAGNIA	PREMIO ANNUO IMPONIBILE 2021	SCADENZA POLIZZE	PROVVIGIONE BROKER SUL PREMIO IMPONIBILE %
RCT/O Polizza, Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera	Unione e Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro	Generali	58.486,71	31/12/2022	12
	Comune di Ozzano dell'Emilia	UnipolSai	59.957,88	31/12/2022	9

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

All Risks danni al patrimonio	Unione e Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro	UnipolSai	66.206,86	31/12/2022	12
	Comune di Ozzano dell'Emilia	UnipolSai	19.037,94	31/12/2022	9
Infortuni cumulativa	Unione e Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro	UnipolSai	10.210,73	31/12/2022	12
	Comune di Ozzano dell'Emilia	UnipolSai	1.341,46	31/12/2022	9
Responsabilità Civile Auto	Unione e Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro	UnipolSai	32.665,08	31/12/2022	5
	Comune di Ozzano dell'Emilia	UnipolSai	7.938,89	31/12/2022	4
danni a veicoli privati utilizzati per conto dell'Ente -CVT	Unione e Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio	UnipolSai	5.353,19	31/12/2022	5
	Comune di Ozzano dell'Emilia	Balcia	924,23	31/12/2022	4
RC Patrimoniale	Unione e Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio	Lloyd's	11.931,30	31/12/2022	12
	Comune di Ozzano dell'Emilia	AIG	4.196,32	31/12/2022	9
Tutela Legale	Unione e Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro	Itas Mutua	22.560,82	31/12/2022	12
	Comune di Ozzano dell'Emilia	AIG	4.527,84	31/12/2022	9
Fine Arts	Comune di Ozzano dell'Emilia	XL Insurance	1.472,00	15/04/2024	12

Articolo 5 **OBBLIGHI DEL BROKER AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO**

Il broker aggiudicatario del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse degli enti, secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché delle disposizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di mediatore assicurativo di cui al D. Lgs.n. 209/2005;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici con le quali gli enti hanno stipulato polizze assicurative;
- assicurare la gestione del programma assicurativo degli enti e la presa in carico dei sinistri passivi pregressi dell'ente, denunciati prima dell'inizio del presente contratto, e non ancora conclusi;
- rispettare la clausola di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo ed espresso consenso scritto da parte degli enti interessati, non subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- nei confronti del proprio personale dipendente la società di brokeraggio si impegna a rispettare la normativa vigente derivante dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, as-

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevalisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

sicurazioni sociali, contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi, norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro;

- comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.

Articolo 6

PREROGATIVE ED IMPEGNI DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'ente la valutazione e la decisione in merito alle proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da attivare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

L'Unione si impegna a rendere noto, in occasione dello svolgimento delle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, e formulerà la cosiddetta "clausola broker" che verrà inserita nei capitolati che saranno predisposti per l'affidamento delle singole coperture assicurative, in maniera tale da consentire ai concorrenti di conoscere con esattezza l'entità dei compensi che dovranno corrispondere; il broker non potrà, in ogni caso, richiedere alla compagnia un compenso maggiore alla percentuale dichiarata in sede di offerta economica presentata per la partecipazione alla procedura in oggetto.

Articolo 7

POLIZZA ASSICURATIVA

L'affidatario dovrà essere provvisto, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale stipulata ai sensi del D. lgs. n. 209/2005, nonché ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto 2018, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui all'art. 112 del decreto medesimo, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale non deve essere inferiore a € 1.000.000=(unmilione/00). L'affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni.

Articolo 8

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto. La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterezeno, Ozzano dell'Emilia e Pianoro

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'appalto potrà essere aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 9

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare dagli enti committenti.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi dell'ente, dei dirigenti e dei funzionari preposti ai servizi.

Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Gli enti interessati hanno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Articolo 10

PENALI

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, la stazione appaltante provvederà a formalizzare contestazione scritta (anche mediante pec) assegnando al broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 500,00, salvo l'eventuale diritto ad ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 11

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile – Clausola risolutiva espressa a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
- venire meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005 ovvero revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio;
- cessione del contratto (escluse le trasformazioni societarie) o il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato, il concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RG 16/03/1942 n. 267) a carico del broker o il suo fallimento;
- perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione
- mancata presentazione, stipula o rinnovo della polizza RC Professionale;
- comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'applicazione di tre penali;
- applicazione a carico del broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- inadempimenti contrattuali che diano origine all'applicazione delle penali come sopra prescritto, qualora il ritardo nell'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo della cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

Articolo 12

RECESSO

È facoltà dell'Unione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi da comunicarsi al broker per iscritto (raccomandata A/R o Pec).

Oltre che per giusta causa, è consentito di recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali del broker.

Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'amministrazione.

Articolo 13

CONDIZIONE RISOLUTIVA E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012

Il presente contratto è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, a condizione risolutiva nel caso di disponibilità, nel corso della durata del contratto, di una convenzione stipulata da CONSIP.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 13 del DL 95/2012, convertito con modifiche dalla L 135/2012, nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto, l'Unione e il Comune di Ozzano, per le parti di competenza hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da CONSIP SPA., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 14

DUVRI

In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la stazione appaltante, oltre ad aver valutato che non sussistono rischi interferenziali non è tenuta alla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

Nel caso comunque in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale possano emergere rischi da interferenza, anche su segnalazione del fornitore, l'Unione procederà alla redazione del DUVRI.

Articolo 15

CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione anticipata del medesimo.

Articolo 16

SUBAPPALTO

Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, è vietata qualsiasi forma di subappalto.

Articolo 17

FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATARIE

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali (escluso il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RG 16/03/1942 n. 267) in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 18

VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Il broker ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale qualsiasi variazione o trasformazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc).

Articolo 19

STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

E' prevista la sottoscrizione di un contratto per il Comune di Ozzano dell'Emilia e di un contratto con l'Unione relativa quest'ultimo alla gestione associata del servizio per l'Unione, ed i Comuni di Loiano, Pianoro, Monterenzio e Monghidoro.

Il contratto viene stipulato in forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario Generale e sarà sottoscritto digitalmente.

Articolo 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura in oggetto, è finalizzato unicamente alla successiva gestione contrattuale.

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di affidamento della fornitura;
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 15/2005;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

Il diritto d'accesso ai dati personali ed altri diritti dell'interessato sono elencati all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 ss. mm.

Titolare del trattamento dei dati per l'Unione è il Direttore/Segretario dell'Ente, mentre per il Comune di Ozzano dell'Emilia è il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Economico.

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

Email: stazioneappaltante@unionevalisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Il concorrente, con la presentazione della propria offerta, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le esigenze concorsuali e contrattuali. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Articolo 21

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, l'Unione estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Amministrazione. Pertanto l'Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013

Articolo 22

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 300 del DPR 207/2010, direttore dell'esecuzione del contratto è la Dr.ssa Viviana Boracci.

Articolo 23

FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.

Articolo 24

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla legislatura vigente in materia di:

- D.Lgs 50/2016 "nuovo codice dei contratti" e al regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti ;
- Codice delle assicurazioni private: D. Lgs. 209/2005;
- Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa: Regolamento ISVAP 5/2006;
- Codice Civile.